



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 5010

Rif.:

Allegati: 1

Roma, 5 luglio 2002

CIRCOLARE n. 45/D

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Alle Direzioni delle Circoscrizioni doganali

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Agli Uffici delle Dogane di Biella, Reggio
Emilia, Vercelli, Arezzo e Sassari

LORO SEDI

e, p.c.

All'Ufficio Comunicazioni e
Relazioni esterne

All'Ufficio A.U.D.I.T. Interno

All'Ufficio Antifrode

All'Ufficio del Direttore dell'Area
Affari giuridici e contenzioso

All'Ufficio del Direttore dell'Area
Verifica e Controlli Tributi Doganali
e Accise e Laboratori Chimici

SEDE

Al Dipartimento delle politiche
Fiscali
Viale Europa, 242 - 00144

Al Servizio Centrale degli Ispettori
Tributari
Via Mario Carucci, 99 - 00143

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile - 00187

Alla Confederazione Generale della
industria italiana
V.le dell'Astronomia, 30 - 00144

Alla Associazione fra le Società
Italiane per Azioni
Piazza Venezia, 11 - 00187

Alla Confederazione Generale
Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via XX Settembre, 3 - 00187

Alla Federazione Nazionale degli
Spedizionieri doganali
Via Postumia, 3 - 00198

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21 - 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione Italiana
Via XX settembre, 5 - 00187

All'Unione Nazionale cooperative
Italiane (U.N.C. I.)
Via San Sotero, 32 - 00165

Alla A.N.I.P.O.
Largo Brindisi, 2 - 00182

Alla A.N.E.I.O.A.
Via Sabotino, 46 - 00195

R O M A

All'Associazione Italiana
Commercio Estero (A.I.C.E.)
Corso Venezia, 47/49 - 20121

MILANO

All'Associazione Nazionale Centri di
assistenza doganale
Via Traversa, 3 - 57123

LIVORNO

OGGETTO: Regolamento (CE) n.1207/2001 del Consiglio dell'11 giugno 2001 concernente le procedure volte a facilitare il rilascio nella Comunità dei formulari Eur1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura nonché dei formulari Eur2 e la concessione dello *status* di Esportatore autorizzato previsti nell'ambito di taluni accordi preferenziali.

Si fa seguito alle Circolari n.97/D prot.n.4020/IV/S.D. del 29.04.1999 e n.227/D prot.n.5344/IV/S.D. del 07.12.2000 con le quali sono stati chiariti alcuni dubbi circa la procedura di rilascio dello status di esportatore autorizzato. A tal proposito, nel richiamare quanto già comunicato alle Direzioni Regionali con la nota prot.n.5442/VCT/Uff.3° del 30 agosto 2001, si forniscono le seguenti precisazioni circa le modalità di applicazione del Regolamento in oggetto.

DICHIARAZIONI DEL FORNITORE (artt. 2-5, 7)

Gli operatori, che non sono produttori della merce oggetto di esportazione, possono, al fine di ottenere il rilascio, quale prova d'origine, del certificato Eur1 ovvero come elemento per la compilazione delle dichiarazioni su fattura o dei formulari Eur2, utilizzare la dichiarazione del fornitore contenente le informazioni relative all'origine preferenziale delle merci in questione.

Detta dichiarazione, denominata *dichiarazione del fornitore*, può essere contenuta nella fattura commerciale relativa alla spedizione di merci cui essa si riferisce ovvero in un bollettino di consegna ovvero, ancora, in un qualunque altro documento commerciale che descriva le merci stesse in modo tale da consentirne l'identificazione.

Essa, che può essere presentata anche dopo la consegna, deve essere separata per ciascuna spedizione di merci, salvo quanto previsto di seguito, e deve essere redatta nella formulazione prevista dall'allegato I al Regolamento in esame.

Nel caso in cui, invece, un fornitore invii al medesimo acquirente, con regolarità e per lunghi periodi, merci, anche diverse fra loro ma aventi la medesima origine

preferenziale, il primo potrà presentare un'unica dichiarazione, chiamata "*dichiarazione di lungo termine* " relativa alle spedizioni successive con validità non superiore ad un anno e nella forma di cui all'allegato II al Regolamento.

Qualora, viceversa, delle merci vengano assoggettate a lavorazioni nella Comunità che non conferiscono il carattere di prodotto originario previsto da un determinato regime preferenziale nell'ambito del quale vengono poi esportate, la dichiarazione del fornitore viene compilata nella formulazione dell'allegato III al Regolamento ovvero, nel caso di *dichiarazione di lungo termine*, nella formulazione di cui al successivo allegato IV.

In ogni caso, la dichiarazione del fornitore, se compilata in fattura o sui formulari prestampati ovvero in un qualunque altro documento di cui sopra, deve recare la firma autografa originale del fornitore medesimo. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono effettuate mediante elaboratore elettronico, quest'ultima può non essere firmata in forma autografa a condizione che il fornitore rilasci all'acquirente una nota ove si assume piena responsabilità per ogni *dichiarazione del fornitore* a lui riferita.

Il fornitore che compila una dichiarazione è tenuto a conservare per almeno tre anni tutte le prove documentali volte ad attestare l'esattezza della dichiarazione stessa.

VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEL FORNITORE (artt. 6-7)

Al fine di verificare l'esattezza della *dichiarazione del fornitore* ovvero della *dichiarazione di lungo termine*, le Autorità doganali di esportazione possono invitare l'esportatore a richiedere al fornitore un certificato d'informazione INF 4, di cui all'allegato V al pari di quanto previsto dal Reg.(Ce) n.3351/83.

La competenza al rilascio di detto certificato spetta all'Autorità doganale dello Stato membro ove è stabilito il fornitore. Questa Autorità doganale, dopo aver richiesto qualsiasi prova, verificato la contabilità nonché effettuato qualunque altro controllo ritenuto necessario, provvede al rilascio che deve avvenire entro tre mesi dal ricevimento della richiesta del fornitore e deve precisare, nella casella n.7, se la dichiarazione del fornitore è corretta o meno. Sarà, poi, il fornitore a consegnare il certificato in questione all'esportatore che, a sua volta, lo trasmetterà alle Autorità doganali richiedenti.

Le Autorità doganali che ricevono una richiesta per il rilascio di un certificato INF 4, sono tenute a conservare detta richiesta per almeno tre anni.

Nel caso in cui un esportatore non riesca a presentare, entro quattro mesi dalla richiesta delle Autorità doganali di esportazione, un certificato INF 4, queste possono richiedere direttamente, alle Autorità doganali ove è stabilito il fornitore, di confermare l'origine dei prodotti di che trattasi fornendo tutte le informazioni in loro possesso ed indicando i motivi da cui è scaturita la richiesta stessa.

Quest'ultime Autorità doganali avranno cura di effettuare i necessari controlli sulla contabilità del fornitore e/o produttore nonché ogni altra ulteriore verifica ritenuta necessaria e procederanno al rilascio di un certificato INF 4 da inviarsi alle Autorità doganali richiedenti.

Se entro cinque mesi dalla richiesta di verifica, le Autorità doganali del paese di esportazione non ricevono risposta ovvero se essa non contiene informazioni ritenute sufficienti circa l'effettiva origine delle merci, annullano i certificati Eur1 già rilasciati ovvero le dichiarazioni su fattura o i formulari Eur2 compilati sulla base dei documenti in questione.

ESPORTATORE AUTORIZZATO (art. 8)

Un esportatore che esporta frequentemente merci da uno Stato membro in cui non è stabilito, può ottenere lo *status* di "Esportatore autorizzato" presentando un'apposita domanda all'Autorità doganale dello Stato membro nel quale, invece, è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova d'origine.

L'Autorità doganale, previa verifica delle condizioni richieste dai Protocolli 'origine' allegati ai relativi Accordi ovvero stabilite nella normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali autonomi nel contesto dei quali le merci stesse vengono esportate, rilascerà l'autorizzazione richiesta, ove non l'abbia già rilasciata, e provvederà a darne comunicazione all'Autorità doganale dello Stato membro nel quale l'esportatore non è stabilito ma da dove intende effettuare le esportazioni.

Sulla base dell'interpretazione data in sede comunitaria all'espressione "in cui non è stabilito" secondo la quale tale condizione ricorrerebbe ogni qualvolta l'operatore non abbia nel paese dal quale effettua le esportazioni la sede d'attività e non conservi le scritture contabili e quelle relative alla prova d'origine, si forniscono, a titolo esemplificativo, alcuni esempi di situazioni tipo:

Esempio n.1

La società A fabbrica automobili in Spagna e nel Regno Unito e le esporta attraverso la sua succursale nei Paesi Bassi. La documentazione relativa alle prove d'origine delle sopraindicate autovetture è conservata presso un'altra succursale della società A che si trova in Belgio e che provvede, inoltre, a fatturarle. Quest'ultima dovrà, quindi, presentare la richiesta all'Amministrazione doganale belga che, previa verifica delle condizioni richieste dai Protocolli 'origine' allegati ai relativi Accordi ovvero stabilite nella normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali autonomi, provvederà al rilascio dello Status di Esportatore Autorizzato ed ad inviare copia della relativa autorizzazione all'Amministrazione dei Paesi Bassi.

Esempio n.2

Un produttore francese di pentole deposita quest'ultime in un magazzino in Spagna prima di esportarle. Considerato che Egli provvede a venderle fatturando direttamente dalla Francia, dove conserva tutta la documentazione relativa alle prove d'origine, dovrà presentare la richiesta all'Amministrazione doganale francese che, previa verifica delle condizioni richieste dai Protocolli 'origine' allegati ai relativi Accordi ovvero stabilite nella normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali autonomi, provvederà al rilascio dello Status di Esportatore Autorizzato e ad informare l'Amministrazione della Spagna.

Si osserva, al riguardo, che si tratta di una misura autonoma che, al momento, non trova riscontro nei Protocolli origine degli Accordi negoziati dalla Comunità europea con taluni Paesi terzi, le cui pertinenti disposizioni – secondo le quali la documentazione d'origine deve essere rilasciata dalle Autorità doganali del paese che espleta le formalità di esportazione – prevalgono quale normativa speciale su quella generale.

E' possibile, quindi, che le Autorità doganali del paese partner, dove vengono presentate le merci per l'importazione, non accettino la prova d'origine come sopra rilasciata fino a quando una tale previsione normativa venga negoziata ed inserita nei relativi Accordi bilaterali.

Ove una tale situazione si verifichi, le dogane avranno cura di fare le conseguenti comunicazioni all'Ufficio scrivente.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 8)

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo *status* di esportatore autorizzato, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento in esame, è demandata alla competenza delle Direzioni Regionali, secondo le istruzioni già fornite a suo tempo con il telexscritto e le circolari richiamati in premessa.

Con l'occasione si precisa che quanto indicato nella Circolare 97/D del 29.04.1999, al paragrafo che fornisce chiarimenti sull'articolo 22 – Esportatore autorizzato –, relativamente alla presentazione in dogana della dichiarazione a nome proprio, va, ovviamente, inteso nel senso che tale dichiarazione può essere prodotta anche per conto altrui, in regime di rappresentanza (cfr. art. 5 del Reg. (CEE) 2913/92).

Nell'ambito del quadro regolamentare in esame, lo *status* di esportatore autorizzato potrà essere richiesto dall'operatore, indifferentemente, ad uso nazionale o comunitario. In questo secondo caso l'operatore, fermo restando quanto già previsto dalle circolari citate, dovrà specificare, nell'istanza, gli Stati membri presso i quali intende utilizzare l'autorizzazione in qualità di esportatore abituale; non si ritiene necessaria, invece, l'individuazione di singoli Uffici doganali.

Per quanto precede, appare opportuno che il sistema di numerazione delle autorizzazioni consenta di distinguere le due fattispecie operative descritte.

Le Direzioni Regionali, pertanto, provvederanno, nel caso di autorizzazioni valide in più Stati Membri, ad inserire, nel sistema di numerazione utilizzato, la sigla "IT/EA", anche per una migliore identificazione delle autorizzazioni italiane.

Per quanto riguarda la notifica dei relativi provvedimenti, prevista all'art.8, par.2, del Regolamento in esame, la stessa verrà effettuata dalle Direzioni Regionali competenti, che invieranno copia delle autorizzazioni alle Autorità degli Stati Membri interessati, secondo gli indirizzi di cui all'Allegato 1.

RECIPROCA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA (artt. 9-10)

Le Autorità doganali degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza sia nel controllo dell'esattezza delle informazioni fornite dal fornitore nelle relative dichiarazioni, sia nella verifica circa la corretta applicazione dello *status* di esportatore autorizzato.

Si osserva, in particolare, che la nuova fattispecie di rilascio e di utilizzo dello *status* di esportatore autorizzato prevista dal regolamento in questione, quest'ultimo obbligatorio e direttamente applicabile in tutta la Comunità, ha conseguenze anche nella procedura del controllo "a posteriori" delle prove di origine.

Infatti, le Autorità doganali del Paese partner di importazione, a scandaglio ovvero in caso di dubbi sull'autenticità o regolarità di dette prove di origine, devono interessare, secondo quanto prescritto dai Protocolli di "origine", le omologhe Autorità del Paese comunitario che ha espletato le formalità di esportazione che sono diverse da quelle che hanno rilasciato l'autorizzazione di esportatore autorizzato.

Ne consegue che, al fine di acquisire tutti i necessari elementi per corrispondere alla richiesta di controllo, le Autorità interessate devono, a loro volta, rivolgersi alle Autorità del Paese Membro dove è stabilito l'esportatore e dove sono conservate le scritture contabili relative alla prova d'origine.

Per quanto riguarda eventuali funzioni di coordinamento nell'ambito della reciproca assistenza tra Autorità doganali degli Stati Membri, risulta competente l'Ufficio Metodologia di controllo degli Scambi Internazionali, Comunitari e Nazionali, dell'Area Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici - Ufficio 3°/VCT -.

Le autorizzazioni allo *status* di esportatore autorizzato dovranno, quindi, essere inviate in copia anche al predetto Ufficio, per opportuna conoscenza.

Lo stesso Ufficio 3°/VCT, nel ricevere copia delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità doganali estere, avrà cura di trasmetterle alle Direzioni Regionali interessate.

L'iter procedimentale delle trattazioni di cooperazione amministrativa non è innovato, in linea di principio, rispetto a quanto già stabilito dal medesimo Ufficio 3°/VCT, con note prott. 2349 del 19.6.2001 e 4819 del 10.8.2001, ferme restando, evidentemente, alcune differenze derivanti dal particolare contesto regolamentare.

Per completezza di informazione, pare utile fornire le precisazioni seguenti:

Cooperazione Amministrativa attivata da Amministrazioni doganali di Paesi Terzi.

Le richieste verranno trasmesse, a cura dell'Ufficio 3°/VCT:

1. nel caso di autorizzazione italiana, alla Direzione Regionale che ha rilasciato il provvedimento; quest'ultima provvederà al seguito di competenza, direttamente o per il tramite dei propri Uffici dipendenti, informando dell'esito finale l'Amministrazione richiedente e per conoscenza l'Ufficio 3°/VCT;
2. nel caso di autorizzazione rilasciata da altro Stato Membro, all'Autorità doganale interessata.

Cooperazione Amministrativa attivata da Amministrazioni doganali degli Stati Membri, a fronte di richiesta pervenuta da Amministrazioni doganali di Paesi Terzi ovvero autonomamente.

Le richieste verranno trasmesse dall'Ufficio 3°/VCT alle Direzioni Regionali territorialmente competenti in relazione al rilascio dell'autorizzazione, che provvederanno alla trattazione, direttamente o per il tramite dei propri Uffici interessati, informando dell'esito finale l'Amministrazione richiedente e per conoscenza lo stesso Ufficio 3°/VCT.

*

* *

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 10 luglio 2001 ed ha abrogato il Reg.(Ce) n.3351/83. Tuttavia, le *dichiarazioni del fornitore* e le *dichiarazioni a lungo termine* presentate nell'ambito di quest'ultimo Regolamento prima della sopra indicata data di entrata in vigore, restano efficaci e potranno, altresì, continuare ad essere rilasciate, transitoriamente, fino al 9 luglio p.v. sull'apposito allegato al Regolamento stesso.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott. Aldo Tarascio